

DICEMBRE 2008 - GENNAIO 2009

CDONEWS

 CDO Nordest

EURO 2,50
ANNO II NUMERO 004
POSTE ITALIANE SPA
SPED. IN A.P. D.L. 353/2003
(CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46)
ART. 1, COMMA 1, CNS PD

PERIODICO DI INFORMAZIONE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE NORDEST



Un lavoro comune per la ripresa



In questo numero

EDITORIALE

- Editoriale *di alessandro stefanello* 03
 Ai membri del Consiglio Direttivo e ai Direttori *di bernhard scholz* 03

LE PROVINCE

- BL - Cancelli aperti all'innovazione *di andrea dell'agnola* 06
 PD - Il dermatologo dei grattacieli *di andrea castelli* 08
 TV - Non ci scaldiamo tanto facilmente *di andrea dell'agnola* 10
 VI - Matassine da accarezzare *di francesco businaro* 14
 VR - Da una catena di "sì" nasce l'accoglienza *di eugenio andreatta* 16

SERVICE

- Infortunati sul lavoro: imprenditori, attenti! *di stefano bruno ferraro* 18
 Banche, istruzioni per l'uso *a cura di CdO Nordest* 20

INFO VENETO

- I nostri raccomandati *a cura di federica viverit* 22

MATCHING

- Quella cena è proprio un Matching *di eugenio andreatta* 26

NO-PROFIT


- Allora chi accompagna Maddalena stasera? *di stefano franceschi* 28

EVENTI

- La cena che dura tutto l'anno *di francesco businaro* 30
 Quest'anno tutti hanno donato qualcosa *di patrizia zanetti* 34
 Farmaci per il carcere e le cucine popolari *di francesco lovati* 36

INDIRIZZI

- Le nostre "pagine blu" 38



Un lavoro delicato per la ripresa

FOTO DI COPERTINA
 imagestalk - Fotolia.com © 2009

DIRETTORE RESPONSABILE

Eugenio Andreatta

DIRETTORE EDITORIALE

Francesco Businaro

CAPOREDATTORE

Andrea Dell'Agnola

SEGRETERIA DI REDAZIONE

CdO Nordest

EDITORE

E PROGETTO GRAFICO

Mediager srl

Iscrizione al ROC

n. 17078 del 08-05-2008

via Cavazzana, 5

35123 Padova

Web: www.mediager.it

E-mail: info@mediager.it

Redazione e Amministrazione
 Compagnia delle Opere Nordest
 Via E. Forcellini 170/A
 35128 Padova
 Tel. +39.049.8033711
 Fax +39.049.8033667
 E-mail: info@cdonordest.it

Il versamento della quota associativa alla Compagnia delle Opere comprende l'abbonamento alla presente pubblicazione.
 Titolare della testata "CdO News Nordest" è la Compagnia delle Opere Nordest, che è altresì titolare dei dati forniti dagli abbonati e ne garantisce la massima riservatezza. È possibile richiederne la rettifica o la cancellazione scrivendo a: Compagnia delle Opere Nordest
 Via E. Forcellini 170/A
 35128 Padova
 Tel +39.049.8033711
 Fax +39.049.8033667
 E-mail: info@cdonordest.it



Compagnia
 delle Opere
 CDO Nordest

Compagnia delle Opere Nordest - Bimestrale di informazione - Anno II - Numero 004 Dicembre 2008/Gennaio 2009 - Pubblicazione registrata al Tribunale di Padova n. 2132 del 21/04/2008 - Stampa Grafiche Leone sas di Rocco Severino Luca, via Noventana 9/A, 35027 Noventa Padovana (PD) - Tutti i diritti di proprietà letteraria ed artistica riservati - Pubblicità inferiore al 45%

Stefano Bruno Ferraro, avvocato del Foro di Venezia, citando una *case history*: "L'imprenditore deve dotarsi di un adeguato piano di sicurezza che tuteli il lavoratore così come il datore di lavoro"

Infortuni sul lavoro:

STEFANO BRUNO FERRARO

imprenditori, attenti!



Foto: phatexcom - www.fotolia.com @ 2109

Certamente coloro che - tra i lettori di questo periodico - svolgono attività d'impresa con impiego di lavoratori dipendenti, conoscono le svariate problematiche connesse alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.

La mente corre al (oramai famoso) Decreto Legislativo 626/1994; ma vanno ben tenute presenti anche le novità introdotte dal recente Decreto Legislativo n.81/2008 in vigore dal primo giugno di quest'anno.

Ma non è mia intenzione annoiare il lettore tentando di cimentarmi in prolisse illustrazioni delle normative; per converso desidero invece richiamare l'attenzione sulle responsabilità che gravano sul datore di lavoro nel caso di infortunio occorso ad un proprio dipendente (il che penso sia più interessante da un punto di vista pratico, guardando alle eventualità che possono coinvolgere la vita d'impresa; il tutto evitando un gergo troppo tecnico).


Facciamo un caso, realmente accaduto. Una lavoratrice, che era addetta alla macchina per la ritorcitura, una volta terminata l'attività lavorativa si toglieva la cuffia che le proteggeva il capo e si avvicinava al pulsante di arresto del macchinario (probabilmente per spegnerlo) rimanendo però impigliata con i capelli nell'albero di trasmissione dello strumento, subendo gravissime conseguenze consistite in un

periodo di malattia di circa sei mesi e la deformazione permanente del viso. Tralasciamo la tragedia umana dovendoci concentrare sul risvolto giuridico.

Il datore di lavoro viene tratto a processo assieme alla ditta venditrice ed a quella produttrice il macchinario. Uno dei cardini della linea difensiva è l'abnormità del comportamento del lavoratore, la cui stranezza ed imprevedibilità rendono impossibile al datore di lavoro (e, in generale, alle persone preposte all'applicazione delle misure di sicurezza contro gli infortuni) ogni adeguata forma di controllo e di intervento per prevenire un grave evento come quello capitato alla lavoratrice.

Tale abnormità farebbe venir meno (e qui semplifichiamo) la colpa del datore di lavoro.

Ditemi voi: come avrà deciso il Giudice? Nel caso di specie la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ed ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice d'Appello.



Uno dei passaggi più interessanti della sentenza dice, sostanzialmente, che non è così imprevedibile che un lavoratore a fine turno diminuisca la concentrazione esponendosi involontariamente a dei rischi; ed i dispositivi di sicurezza debbono, dunque, essere sempre in grado di arginare il pericolo e prevenire l'infortunio.

Ma leggiamo (passim) la Cassazione nella sentenza della quarta sezione, n.27959 del 09 luglio 2008: "... È infatti del tutto prevedibile che un lavoratore, alla fine del ciclo di lavoro, attenui la sua attenzione e si tolga i mezzi di protezione. La protezione delle parti in movimento è diretta anche ad evitare le conseguenze derivanti da queste condotte imprudenti (ma purtroppo frequenti)... Anche ammesso che la condotta del lavoratore sia stata contraria ad una norma di prevenzione ciò non sarebbe sufficiente a ritenere la sua condotta connotata da abnormità essendo, l'osservanza delle misure di prevenzione, finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore...".

Il datore di lavoro, in un'ipotesi di fatto simile a quella illustrata, sarebbe quindi ritenuto responsabile del danno patito dal lavoratore!

E questa pronuncia non è isolata ... affatto!

Massiccia è la giurisprudenza che vede impegnata (in sede penale: comminazione pena; in sede civile: risarcimento danni) la responsabilità datoriale.

I Giudici della Cassazione hanno anche detto che, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro "... il ruolo del garante (n.d.r. leggasi datore di lavoro) non si esaurisce con l'informazione del lavoratore sulle procedure antinfortunistica, ma richiede controllo attivo e costante sino alla pedanteria, affinché le norme siano assimilate ed attuate nella prassi..." (Sentenza n.34993 del 2007).

Una delle più spinose conseguenze di quanto stiamo andando dicendo è, intuibilmente, l'aspetto civilistico del risarcimento di danni che, in casi d'infortunio, sono spesso elevati.

È ben vero che interviene l'I.N.A.I.L. (salvo rivalsa); ma non si dimentichi che il lavoratore infortunato può convenire in giudizio l'impresa per ottenere da questa il danno differenziale (ossia, semplificando, la differenza tra quanto percepito dall'I.N.A.I.L. ed il maggior danno subito); e parliamo comunque di cifre non esigue, di regola.

Consigli? "Ricette" è difficile darne. Mi permetto di suggerire, sinteticamente, di affidarsi ad un buon consulente della sicurezza e di fargli predisporre un adeguato piano, ottemperando a tutte le prescrizioni di legge ad esempio quanto ai corsi per la formazione dei lavoratori.

Inoltre suggerisco di accendere una buona polizza assicurativa a copertura rischi infortuni, parametrata sulle concrete esigenze aziendali e sulle lavorazioni cui sono applicati i dipendenti.

Questo è il minimo per cercare, nel malaugurato caso d'infortunio, da una parte, di sostenere la buona fede del datore di lavoro, dall'altra, di evitare l'aggravio di ingenti costi per l'impresa.